

COMUNE DI GRADISCA D'ISONZO

(Provincia di Gorizia)

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLE CONSULTE COMUNALI

**Approvato con delibera di Consiglio n. 12 del 27/09/2004
Modificato con delibera di Consiglio n. 15 del 27/10/2004
Modificato con delibera di Consiglio n. 24 del 29/07/2009
Modificato con delibera di Consiglio n. 11 del 29/04/2011**

ART.1 – OGGETTO

Il presente regolamento è adottato per la costituzione ed il funzionamento delle consulte comunali in attuazione di quanto previsto dall'art. 63, comma 7, dello Statuto comunale.

Le consulte comunali costituiscono uno strumento di partecipazione e collaborazione dei cittadini alla determinazione delle scelte politico-amministrative del Comune.

Art. 1 BIS

Il Sindaco nomina un coordinatore delle consulte. Il coordinatore riferisce con periodicità mensile alla Giunta Comunale circa le attività delle consulte.

ART.2 – COMPOSIZIONE, NOMINA E REVOCA

La Conferenza dei Capigruppo può istituire le Consulte che indicativamente possono riguardare i seguenti settori:

1. Ambiente, territorio, urbanistica, edilizia, trasporti, protezione civile
2. Bilancio, ordinamento degli uffici, personale, decentramento, statuto e regolamenti
3. Sanità, servizi sociali ed educativi, immigrazione, cultura, sport, giovani, pari opportunità
4. Attività produttive

Le consulte sono costituite da:

- un Presidente designato dal Sindaco, sentito il parere della Conferenza dei Capigruppo;
- quattro membri designati dalla maggioranza del Consiglio comunale proporzionalmente alla sua composizione
- tre membri designati dalla minoranza del Consiglio comunale proporzionalmente alla sua composizione.

I membri delle Commissioni sono nominati con deliberazione della Giunta Comunale, possono essere revocati con deliberazione della stessa Giunta su proposta del soggetto che li ha designati qualora si rendano inadempienti ai doveri derivanti dall'assunzione dell'incarico.

Qualora uno dei membri delle suddette consulte, si renda assente ingiustificato per tre sedute consecutive, il Presidente della consulta di riferimento è tenuto ad informare la giunta, la quale prenderà i provvedimenti del caso.

ART.3 - SOSTITUZIONI

Qualora si renda necessaria la sostituzione di un membro della consulta per dimissioni, decadenza o altri motivi, la parte che lo ha designato segnala un altro rappresentante per la successiva nomina consiliare entro 30 giorni dalla cessazione dell'incarico.

ART.4 - ASSENZE GIUSTIFICATE

Nel caso in cui un componente della consulta per giustificati motivi non possa essere presente alla riunione della consulta, potrà, con propria delega, farsi sostituire per quella seduta da un'altra persona, previa comunicazione scritta al Sindaco ed al Presidente della consulta medesima.

ART.5 - PRESIDENZA E SEGRETERIA DELLE CONSULTE COMUNALI

Ciascuna consulta elegge nel proprio seno un Vicepresidente alla prima riunione, anche a scrutinio segreto. Risulta eletto chi ottiene la maggioranza assoluta dei voti espressi, in relazione al numero dei presenti.

Le funzioni di segreteria della consulta sono affidate ad uno dei componenti della consulta stessa.

ART.6 - CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE CONSULTE COMUNALI

Le consulte sono convocate dal Presidente, per iscritto, almeno cinque giorni prima della data prevista per l'adunanza; per motivi di urgenza le convocazioni possono essere effettuate con preavviso minimo di almeno 24 ore.

Normalmente le consulte si riuniscono presso la sede municipale.

Nell'avviso di convocazione viene indicato il luogo, la data, l'ora dell'adunanza e l'ordine del giorno.

La data, l'ora e l'ordine del giorno dei lavori delle consulte sono comunicati anche al Sindaco ed al Segretario Comunale.

Le consulte sono convocate:

- a) Per iniziativa del Sindaco, che intende acquisire il parere delle consulte su specifici argomenti. In questo caso il Presidente della consulta deve provvedere alla sua convocazione entro cinque giorni dalla data di richiesta del Sindaco stesso.
- b) Per iniziativa autonoma del Presidente della consulta o della maggioranza dei componenti della stessa. In questo ultimo caso il Presidente deve dare corso alla convocazione della commissione entro cinque giorni dal ricevimento della richiesta.
- c) Per iniziativa della conferenza dei Capigruppo consiliari. In tal caso il Presidente deve dar corso alla convocazione della commissione entro cinque giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di mancata convocazione da parte del Presidente, previa diffida, provvede il Sindaco o l'Assessore delegato.

Due o più consulte possono riunirsi congiuntamente se la materia in esame è di interesse comune. Il tale caso la presidenza è assunta dal presidente più anziano di età.

La riunione si intende validamente costituita, comunque ed in tutti i casi, con la presenza della metà più uno dei componenti.

Le consulte esprimono pareri a maggioranza dei membri presenti alla riunione. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Nel verbale devono risultare gli eventuali pareri diversi.

ART.7 - ESAME DEGLI ARGOMENTI

Se una consulta ritiene che un argomento sottoposto al suo esame sia di competenza di un'altra consulta, il Presidente può chiedere al Sindaco che sia rinviato all'esame della consulta competente.

Se una consulta ritiene che un argomento sottoposto all'esame di un'altra consulta sia di propria competenza, il Presidente può chiedere al Sindaco di riesaminare l'assegnazione dell'argomento.

ART.8 - PUBBLICITÀ DELLE SEDUTE

Le sedute non sono pubbliche.

ART.9 - FUNZIONI DELLE CONSULTE

Le consulte hanno funzioni di partecipazione e di collaborazione nei processi decisionali dell'Amministrazione comunale relativamente alle problematiche rientranti nelle materie di loro competenza.

I pareri espressi dalle consulte comunque non vincolano il Consiglio, il Sindaco e la Giunta nell'adozione degli atti di rispettiva competenza.

A tale fine esse svolgono funzioni consultive, di studio, di proposta e precisamente:

- a) esprimono entro 20 giorni dalla richiesta pareri e predispongono relazioni sulle questioni che il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta ritengono di sottoporre loro;
- b) approfondiscono, anche di propria iniziativa, lo studio dei problemi che interessano il comune, nelle materie di rispettiva competenza;
- c) formulano proposte e osservazioni alle quali i competenti organi danno risposta motivata entro 90 giorni.

ART.10 - PARTECIPAZIONE DI ESTRANEI ALLE CONSULTE.

Per particolari questioni il Presidente può invitare alle riunioni delle consulte soggetti o persone che possiedono approfondita conoscenza delle questioni da trattare.

I partecipanti esterni non hanno diritto al voto e si allontanano non appena esaurito l'argomento per il quale sono stati convocati e comunque prima della votazione.

ART.11 - VERBALI DELLE SEDUTE

I verbali, redatti dal segretario della consulta, da cui risultano le presenze dei membri, contengono le motivazioni relative ad ogni decisione presa su ogni singolo punto all'ordine del giorno, dettate dal Presidente a conclusione di ogni argomento discusso, nonché le opinioni, le osservazioni, i pareri e le dichiarazioni di voti dei quali venga, da singoli membri, espressamente richiesta la verbalizzazione.

Al fine di incrementare l'efficienza e la snellezza dell'azione amministrativa, il verbale verrà redatto e sottoscritto dal Presidente e dal segretario in tempi congrui, a seconda delle necessità di acquisizione dei pareri e comunque entro i cinque giorni lavorativi successivi alla riunione.

Il verbale verrà successivamente trasmesso al Sindaco ed al Segretario Comunale per l'ulteriore tempestivo seguito delle procedure amministrative.

ART.12 - CONSULTE TEMPORANEE O SPECIALI

Le consulte temporanee o speciali possono essere costituite con deliberazione giuntale su proposta del Sindaco ovvero su richiesta della conferenza dei Capigruppo ove si ravvisi la necessità di acquisire un approfondito riferimento su argomenti non attribuiti alle consulte comunali in essere.

La composizione, il numero dei componenti, il Presidente, il Vicepresidente ed il segretario nonché la durata vengono stabiliti di volta in volta con la deliberazione giuntale istitutiva, garantendo comunque la presenza di almeno due rappresentanti designati dalla maggioranza ed uno dalla minoranza.

La durata in carica di tali consulte si conclude comunque con l'esaurimento dell'incarico e la relazione finale da parte di due relatori, rispettivamente di maggioranza e minoranza, qualora non si sia concordata una relazione unitaria.

Per il funzionamento delle consulte temporanee e speciali, si applicano per il resto, in quanto compatibili, le disposizioni del presente regolamento relative alle consulte ordinarie.

ART.13 - INDENNITÀ DI PRESENZA

Ai componenti delle consulte non spetta alcuna indennità di presenza, fatto salvo le spese sostenute dai suoi membri, autorizzate dal Sindaco a trasferte e partecipazioni ad eventi che si ritengono rilevanti per i lavori delle consulte medesime.